



Circolare 1/2013/C

Viterbo, 20 febbraio 2013

**NOVITA' LEGISLATIVE**

**Legge 24 dicembre 2012 n. 228**  
**(pignoramento presso terzi)**

Care Colleghe, Cari Colleghi

L'art. 1 comma 20 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 (in G.U. n. 302 del 29 dicembre 2012) ha introdotto alcune modifiche al codice di procedura civile, nella parte relativa al pignoramento presso terzi. Le modifiche si applicano a tutte le esecuzioni presso terzi promosse a partire dal 1° gennaio 2013.

In particolare nell'atto di pignoramento il creditore deve indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata (**art. 543 c.p.c.**) così che il terzo possa inviare la dichiarazione anche attraverso detto strumento (**art. 547 c.p.c.**), ove non si tratti di crediti per i quali è prevista la sua partecipazione alla udienza.

Si segnala l'attenzione sul nuovo **art. 545 comma 3° e 4°** secondo cui se il pignoramento riguarda stipendi, salari o altre indennità relative al rapporto di lavoro **quando il terzo non compare all'udienza il credito pignorato, nei termini indicati dal creditore, deve essere considerato come non contestato.**

Quando invece si tratta di **crediti di natura diversa** da quelli suindicati, **se il creditore dichiara in udienza di non aver ricevuto la dichiarazione**, il G.E. con ordinanza fisserà una **nuova udienza**, invitando il terzo a comparire. L'ordinanza deve essere notificata al terzo almeno dieci giorni prima e se questo **non compare nemmeno alla nuova udienza il credito si considererà come non contestato.**

Il terzo può impugnare l'ordinanza di assegnazione, nei termini e con le forme di cui all'art. 617 1° comma c.p.c., se prova di non aver avuto tempestiva conoscenza della notifica per irregolarità della notifica, caso fortuito o forza maggiore.

Infine, se sorgono **contestazioni** sulla dichiarazione del terzo (**art. 549 c.p.c.**) il G.E. le **risolve con ordinanza**, compiuti i necessari accertamenti, impugnabile nei termini e con le forme di cui all'art. 617 c.p.c.

Al fine di evitare contestazioni si ritiene utile, ancorché non previsto, inserire nell'atto di pignoramento l'avvertimento diretto al terzo con la specifica indicazione delle conseguenze in caso di mancata dichiarazione.

Con i migliori saluti

Il Presidente  
Avv. Luigi Sini

TEL. (0761) 360808 - FAX 250478

E-MAIL: [segreteria@ordineavvocativiterbo.it](mailto:segreteria@ordineavvocativiterbo.it)

